

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 324-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

CAMPAGNA PROSPERO, nato a CATANIA il 21/03/1963 (C.F. CMPPSP63C21C351X) e da **PANTÒ MARIA GRAZIA**, nata in Belgio il 30/05/1966 (C.F. PNTMGR66E70Z103O), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Racioppo, con l'ausilio dell'avv. Rosa Maria Gravina e della dott.ssa Laura, nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES di Catania;

rilevato che le professioniste nominate dall'O.C.C. hanno proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 295.377,80 (con una rata mensile media pari a € 1.504,35, escluso quanto dovuto per debiti tributari) come analiticamente rappresentata nella tabella di cui alle pagg. 15/17 della relazione integrativa predisposta dall'O.C.C. (salvo quanto si dirà innanzi quanto all'esatto ammontare del debito attuale nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa, come più precisamente quantificato dall'O.C.C. in seno alla relazione datata 6.12.2023), esclusi i compensi di difesa e le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che il nucleo familiare degli istanti è composto dagli stessi e dalla figlia Roberta nata a Catania il 21.03.2001 (non economicamente indipendente) mentre le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 935,00;

rilevato che il Campagna svolge attività di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., percependo (nel 2022) un reddito annuale di € 22.723,04 ed una retribuzione netta mensile di € 1.893,59 mentre la Pantò non svolge alcuna attività lavorativa ed è quindi priva di redditi;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il Campagna non è titolare di alcun immobile mentre la sola Pantò è piena proprietaria di alcuni cespiti (analiticamente descritti nella tabella riportata alle pag. 21/23 della relazione, cui si rinvia) il cui valore complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in € 119.800,00;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, il Campagna è proprietario dell'autovettura targata BP625SG il cui valore viene stimato in euro 500,00 mentre la Pantò è proprietaria

del motociclo targato BC78731 e dell'autovettura targata EA889SZ, il cui valore viene stimato in complessivi euro 2.300,00;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale) ad un momento successivo sia alla stipulazione (avvenuta nel 2008) di un contratto di mutuo ipotecario con la Banca Sai S.p.A, per un importo di € 63.000,00, rimborsabili in 240 rate al fine di acquistare l'immobile sito in Catania in Via Eredia n. 67, destinato ad abitazione principale che di quello contratto – a seguito dell'assunzione della Pantò come commessa alle dipendenze di un negozio di abbigliamento – dalla stessa Pantò con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, per l'importo finanziato di Euro 180.000,00, da rimborsare in n. 300 rate, destinato all'acquisto di un più ampio immobile (sito in Misterbianco, strada per S. Giovanni Galermo 67) mentre l'altro appartamento veniva concesso in locazione per un canone mensile pari alla rata di mutuo mensile contratta con Banca Sai spa;

ritenuto che nel 2010 la Pantò veniva licenziata e la conduttrice dell'immobile sito in via Eredia recedeva dal contratto di locazione, il che ha determinato l'impossibilità per i ricorrenti di sostenere il regolare pagamento delle rate dei due mutui contratti con il susseguente avvio di una procedura esecutiva da parte della Banca Sai con il pignoramento dell'immobile di Via Eredia mentre, nel 2018, alla figlia Campagna Roberta veniva diagnosticata una patologia oncologica che comportava la sottoposizione a chemioterapia e radioterapia ed altri trattamenti somministrati presso l'ospedale Gaslini di Genova con le relative spese il che ha ulteriormente inciso sulla situazione finanziaria del nucleo familiare; ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei mutui risulta effettuata sulla base dei redditi di entrambi i coniugi mentre la perdita del lavoro della Pantò e, negli anni successivi, la malattia della figlia hanno comportato la sensibile riduzione del reddito familiare, il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti, in quanto determinata dai suddetti fattori esogeni ed imprevedibili;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla relazione del 6.12.2023 (quanto al solo creditore Banca Popolare di Ragusa), è rappresentata dalla tabella che segue:

#	Debito	Creditore	Debito residuo	% Soddisfazione	Valore debito	% Stralcio
1	Mutuo chirografario 102284 del 22/10/2008 (Chirografario)	UNIPOL REC SPA	91.149,09	5,00%	4.557,45	95,00%
2	Mutuo Ipotecario immobiliare 100651203595 del 08/07/2010 (Privilegiato Immobiliare)	Banca Popolare di Ragusa	11.840,87	100,00%	11.840,87	0,00%
3	Mutuo Ipotecario immobiliare 100.651.0203595 del 08/07/2010 (Privilegiato Immobiliare)	Banca Popolare di Ragusa	147.816,99	100,00%	147.816,99	0,00%
4	Tributi del 19/06/2012 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	651,00	10,00%	65,10	90,00%
5	Interessi Tributi del 19/06/2012	Agenzia Entrate e	152,54	10,00%	15,25	90,00%

6	Aggio del 19/06/2012 (Chirografario)	Agenzia Entrate e Riscossione	342,19	5,00%	17,11	95,00%
7	Tributi del 14/08/2012 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	1.119,20	10,00%	111,92	90,00%
8	Interessi Tributi del 14/08/2012 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	613,46	10,00%	61,35	90,00%
9	Aggio del 14/08/2012 (Chirografario)	Agenzia Entrate e Riscossione	760,58	5,00%	38,03	95,00%
10	Tributi del 12/12/2014 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	454,20	10,00%	45,42	90,00%
11	Interessi Tributi del 12/12/2014 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	10,34	10,00%	1,03	90,00%
12	Aggio del 12/12/2014 (Chirografario)	Agenzia Entrate e Riscossione	295,68	5,00%	14,78	95,00%
13	Tributi del 06/06/2017 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	89,51	10,00%	8,95	90,00%
14	Interessi Tributi del 06/06/2017 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia Entrate e Riscossione	26,85	10,00%	2,68	90,00%
15	Aggio del 06/06/2017	Agenzia Entrate e	48,03	5,00%	2,40	95,00%

	(Chirografario)	Riscossione				
16	Cessione del quinto Chirografaria 102723 del 30/11/2017 (Chirografario)	Italcresi spa	13.751,02	5,00%	687,55	95,00%
17	Cessione del quinto Chirografaria 579157 del 01/06/2019 (Chirografario)	IBL Banca - Istituto bancario del lavoro	17.017,01	5,00%	850,85	95,00%
18	Tributi del 03/08/2021 (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Catania Comune di Catania	5.680,00	10,00%	568,00	90,00%
19	Interessi Tributi del 03/08/2021 (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Catania Comune di Catania	117,72	10,00%	11,77	90,00%
20	Aggio del 03/08/2021 (Chirografario)	Comune di Catania Comune di Catania	441,60	5,00%	22,08	95,00%
21	Tributi del 04/02/2022 (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Misterbianco	2.908,87	10,00%	290,89	90,00%
22	Apertura di credito in c/c del 31/03/2022 (Chirografario)	Banca Popolare di Ragusa	91,05	5,00%	4,55	95,00%
Totale			€295.378		€167.035	

ritenuto che – in dettaglio- la proposta prevede:

- a) il pagamento integrale dell'importo residuo dovuto al creditore ipotecario Banca Popolare di Ragusa (in relazione al mutuo ipotecario n. 100651203595 dell'8.7.2010) per un debito totale comprensivo di interessi di euro 141.459,27 (di cui euro 18.198,59 quanto alle rate impagate dalla n. 123 alla n. 161 e di euro 112.226,92 per le 267 rate a scadere, ciascuna di euro 529,81) con il pagamento delle rate scadute (ammontanti ad € 18.198,59) ripartito in 120 rate mentre il pagamento delle rate a scadere rimanenti sarà effettuato alle scadenze naturali;

b) una percentuale di soddisfazione del 10,00% per i creditori muniti di privilegio mobiliare (Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Catania e Comune di Misterbianco);

c) una percentuale di soddisfazione del 5,00% per i creditori chirografari, il tutto come da “Prospetto Consolidamento Debiti” di cui alle pagg.38/41 della relazione principale;

ritenuto che i ricorrenti si impegnano a versare - nell’arco temporale di 84 mesi – le somme relative alla procedura (di cui innanzi) nonché, nel medesimo arco temporale di 84 mesi, l’importo di € 167.035,00, con una rata mensile media di € 767,41;

ritenuto che, con riferimento al compenso dell’OCC, la proposta prevede l’accantonamento della somma mensile di euro 143,49, ipotizzando il compenso da liquidare alla conclusione della procedura in complessivi euro 12.053,80 (al netto dell’acconto di euro 800,00 già corrisposto) ripartiti per 84 rate costanti (considerati quali crediti meramente privilegiati) salva la liquidazione complessiva del compenso alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato e la liquidazione di eventuali acconti mentre le spese per l’assistenza legale (quantificate in € 3.003,00) vengono (con il consenso del difensore) considerate quali crediti privilegiati senza il beneficio (parziale) della prededuzione (cfr. relazione integrativa);

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta i seguenti creditori hanno presentato osservazioni alla proposta:

Comune di Catania il quale contesta la riduzione del 90% dei propri crediti (relativi ad imposte locali) in quanto crediti privilegiati e ne richiede l’inserimento al privilegio dell’intero;

Italcredi spa, la quale si oppone all’omologazione del piano di ristrutturazione assumendo la carenza del requisito della c.d. meritevolezza del debitore ed assume di avere proceduto alla corretta valutazione del merito creditizio, contrariamente a quanto assumono i professionisti nominati dall’O.C.C.

Banca Agricola Popolare di Ragusa la quale dissente dalla valutazione circa la violazione del merito creditizio (quale operata dalle professioniste nominate dall’O.C.C.); inoltre contesta i conteggi effettuati per l’ammontare della rate scadute ed a scadere del mutuo contratto dai ricorrenti;

ritenuto che le osservazioni della Banca Agricola Popolare di Ragusa – quanto alla determinazione delle somme dovute per le rate scadute e per quelle a scadere del mutuo contratto dai ricorrenti - sono state ritenute fondate dalle professioniste nominate dall’O.C.C. che (come sopra rilevato) hanno rideterminato in euro 141.459,27 (somma comprensiva di interessi), l’importo residuo dovuto al detto creditore (di cui euro 18.198,59 quanto alle rate impagate dalla n. 123 alla n. 161 ed euro 112.226,92 per le 267 rate a scadere, ciascuna di euro 529,81), prevedendo il pagamento delle rate scadute (ammontanti ad € 18.198,59) ripartito in 120 rate ed il pagamento delle rate a scadere rimanenti (n. 267) alle scadenze naturali;

ritenuto che le osservazioni del Comune di Catania non sono meritevoli di accoglimento per l'assorbente ragione che i soli tributi (e non le voci accessorie) sono muniti di privilegio legale mentre la ridotta entità del patrimonio mobiliare dei debitori (in particolare del Campagna, pari ad euro 500,00) è palesemente insufficiente per un maggior soddisfacimento del detto credito;

ritenuto che le restanti osservazione sono inammissibili (ex art. 69 comma 2[^] del CCI) in quanto attinenti alla convenienza della proposta ma avanzate da soggetti che hanno erogato finanziamenti senza la corretta valutazione del merito creditizio, come ritenuto dalle professioniste nominate dall'O.C.C., le cui considerazioni non trovano smentita in contrari elementi offerti dai creditori in questione;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia dei ricorrenti e con le entrate mensili medie, pari ad euro 1.893,59, residuando una somma mensile di almeno euro 1.000,00 (superiore a quelle indicata come necessaria per le normali esigenze);

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mediante trattenuta sulla retribuzione mensile a cura del datore di lavoro del Campagna (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura degli stessi gestori designati dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

P. Q. M. OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Campagna Prospero e di Pantò Maria Grazia dispone che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni immobili di cui in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 28 dicembre 2023

Il Presidente
dott. Roberto Cordio